

Allegato 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome			
Sezione RUI		Numero Iscrizione:	
Data Iscrizione:		Indirizzo:	
Tel.		e-mail	
Sito internet:			

Nella sua qualità di:

- Ditta individuale
- Rappresentante legale
- Amministratore delegato
- Direttore Generale
- Responsabile dell'attività d'intermediazione
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

2. Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale		
Sede Operativa	Telefono	Email
N° Iscrizione RUI Sez.E	data iscrizione	(ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker s.r.l.
Sede Legale	Via Leonida Bissolati 54, 00187 - ROMA
Sede Operativa	Filiale
N° Iscrizione RUI Sez. B: B000745327	Data Iscrizione: 14.02.2024
Sito Internet: www.axiogroup.eu	Telefono: 06/85306540
E-mail: info@pec.axiogroup.eu	PEC: info@pec.axiogroup.eu

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali nonché disponibili per la consultazione sul sito internet www.axiogroup.eu

1. L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1 recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente **NON DETIENE** una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.

AXIO Insurance Broker s.r.l. NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

AXIO Insurance Broker s.r.l. informa:

- a. che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

AXIO Insurance Broker s.r.l.

UFFICIO RECLAMI

Via Olindo Guerrini, 21 – 00187 Roma

Indirizzo e-mail: reclami@axiogroup.eu

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Allegato 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali, il quale contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome			
Sezione RUI		Numero Iscrizione:	
Data Iscrizione:		Indirizzo:	
Tel.		e-mail	
Sito internet:			

Nella sua qualità di:

- Ditta individuale
- Rappresentante legale
- Amministratore delegato
- Direttore Generale
- Responsabile dell'attività d'intermediazione
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale		
Sede Operativa	Telefono	Email
N° Iscrizione RUI Sez.E	data iscrizione	(ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker s.r.l.
Sede Legale	Via Leonida Bissolati 54, 00187 - ROMA
Sede Operativa	Filiale
N° Iscrizione RUI Sez. B: B000745327	Data Iscrizione: 14.02.2024
Sito Internet: www.axiogroup.eu	Telefono: 06/42.03.111
E-mail: info@pec.axiogroup.eu	PEC: info@pec.axiogroup.eu

SEZIONE I – Informazioni sul modello di produzione

L'attività di AXIO Insurance Broker s.r.l. è svolta su incarico del cliente. (Ai sensi dell'art 22, comma 10, DL 179/2012)

SEZIONE II – Informazione sull'attività di distribuzione e consulenza

L'attività distributiva si svolge in assenza di consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, commi 3 e 4, D. Lgs. 209/2005.

AXIO Insurance Broker s.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. AXIO Insurance Broker s.r.l. è abilitata a operare con tutte le imprese autorizzate a esercitare l'attività assicurativa in Italia. L'elenco delle imprese autorizzate è reperibile sul sito dell'IVASS – www.ivass.it. L'elenco delle imprese con cui AXIO Insurance Broker s.r.l. ha rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet www.axiogroup.eu

AXIO Insurance Broker s.r.l. per alcuni rischi piazzati con Lloyd's Europe, potrebbe svolgere la funzione di "Coverholder at Lloyd's". Maggiori informazioni sulla figura del Coverholder sono disponibili sul sito dei Lloyd's (www.lloyds.com).

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta da AXIO Insurance Broker s.r.l. _____

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo r.c. auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c. auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.

In relazione al contratto di assicurazione avente per oggetto _____ sussiste/non sussiste accordo sottoscritto e ratificato dall'impresa di assicurazione.

Allegato 4 TER - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

DATI DELL'INTERMEDIARIO	
AXIO Insurance Broker s.r.l.	
VIA LEONIDA BISSOLATI 54 – 00187 ROMA	
N. ISCRIZIONE AL RUI B000745327	DEL 14 FEBBRAIO 2024
Sito Internet: www.axiogroup.eu	Telefono: 06.42.03.111
E-mail: info@axiogroup.eu	PEC: info@pec.axiogroup.eu

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
 - consegna e mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
- d) contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al
- b) contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- c) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- d) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- g) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice